SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero della difesa

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Ministero
dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco delle etichette di prodotti fitosanitari modificate con decreti di variazioni tecniche e di rettifica, relativi al trimestre luglio-settembre 2007.

07A08500

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2007. - Situazione del bilancio dello Stato.

07A08764

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 settembre 2007, n. **167.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1558):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) il 10 maggio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 maggio 2007, 5 e 12 giugno 2007.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2931):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 luglio 2007, con pareri delle commissioni I, V, VII e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 25 e 27 luglio 2007.

Esaminato in aula l'11 settembre 2007 e approvato il 12 settembre 2007.

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci-après dénommée "l'UNESCO", réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa 32e session,

Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d'Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture,

Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel,

Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci,

Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité,

Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine,

Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin d'établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972,

Notant en outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel,

Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde,

Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d'entraide,

Rappelant les programmes de l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité,

Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains,

Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention.

I. Dispositions générales

Article premier : *Buts de la Convention*

Les buts de la présente Convention sont :

(a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

(b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ;

(c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ;

(d) la coopération et l'assistance internationales.

Article 2 : *Définitions*

Aux fins de la présente Convention,

1. On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.

2. Le "patrimoine culturel immatériel", tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants :

   (a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;

   (b) les arts du spectacle ;

   (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;

   (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;

(e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.

3. On entend par "sauvegarde" les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.

4. On entend par "Etats parties" les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur.

5. La présente Convention s'applique *mutatis mutandis* aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l'expression "Etats parties" s'entend également de ces territoires.

Article 3 : *Relation avec d'autres instruments internationaux*

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme :

(a) altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé ; ou

(b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.

II. Organes de la Convention

Article 4 : *Assemblée générale des Etats parties*

1. Il est établi une Assemblée générale des Etats parties, ci-après dénommée "l'Assemblée générale". L'Assemblée générale est l'organe souverain de la présente Convention.

2. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des Etats parties.

3. L'Assemblée générale adopte son règlement intérieur.

Article 5 : *Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*

1. Il est institué auprès de l'UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé "le Comité". Il est composé de représentants de 18 Etats parties, élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 34.

2. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d'Etats parties à la Convention atteindra 50.

Article 6 : ***Election et mandat des Etats membres du Comité***

1. L'élection des Etats membres du Comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables.

2. Les Etats membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les Etats parties à la Convention réunis en Assemblée générale.

3. Toutefois, le mandat de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection.

4. Tous les deux ans, l'Assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du Comité.

5. Elle élit également autant d'Etats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.

6. Un Etat membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.

7. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.

Article 7 : ***Fonctions du Comité***

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :

(a) promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en oeuvre ;

(b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

(c) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale un projet d'utilisation des ressources du Fonds, conformément à l'article 25 ;

(d) s'efforcer de trouver les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l'article 25 ;

(e) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention ;

(f) examiner, conformément à l'article 29, les rapports des Etats parties, et en faire un résumé à l'intention de l'Assemblée générale ;

(g) examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l'Assemblée générale :

   (i) des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18 ;

   (ii) de l'octroi de l'assistance internationale conformément à l'article 22.

Article 8 : *Méthodes de travail du Comité*

1. Le Comité est responsable devant l'Assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions.

2. Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.

3. Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs *ad hoc* qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche.

4. Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière.

Article 9 : *Accréditation des organisations consultatives*

1. Le Comité propose à l'Assemblée générale l'accréditation d'organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité.

2. Le Comité propose également à l'Assemblée générale les critères et modalités de cette accréditation.

Article 10 : *Le Secrétariat*

1. Le Comité est assisté par le Secrétariat de l'UNESCO.

2. Le Secrétariat prépare la documentation de l'Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d'ordre du jour de leurs réunions et assure l'exécution de leurs décisions.

III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationale

Article 11 : *Rôle des Etats parties*

Il appartient à chaque Etat partie :

(a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;

(b) parmi les mesures de sauvegarde visées à l'article 2, paragraphe 3, d'identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.

Article 12 : *Inventaires*

1. Pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l'objet d'une mise à jour régulière.

2. Chaque Etat partie, lorsqu'il présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l'article 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires.

Article 13 : *Autres mesures de sauvegarde*

En vue d'assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque Etat partie s'efforce :

(a) d'adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification ;

(b) de désigner ou d'établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;

(c) d'encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger ;

(d) d'adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à :

(i) favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression ;

(ii) garantir l'accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ;

(iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l'accès.

Article 14 : *Education, sensibilisation et renforcement des capacités*

Chaque Etat partie s'efforce, par tous moyens appropriés :

(a) d'assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à :

(i) des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes ;

(ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;

(iii) des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et

(iv) des moyens non formels de transmission des savoirs ;

(b) de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention ;

(c) de promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel.

Article 15 : *Participation des communautés, groupes et individus*

Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion.

IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle internationale

Article 16 : *Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité*

1. Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des Etats parties concernés, établit, tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste représentative.

Article 17 : *Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente*

1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la Liste à la demande de l'Etat partie concerné.

2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste.

3. Dans des cas d'extrême urgence - dont les critères objectifs sont approuvés par l'Assemblée générale sur proposition du Comité - celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au paragraphe 1 en consultation avec l'Etat partie concerné.

Article 18 : *Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*

1. Sur la base des propositions présentées par les Etats parties, et conformément aux critères qu'il définit et qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu'il estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.

2. A cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale formulées par les Etats parties pour l'élaboration de ces propositions.

3. Le Comité accompagne la mise en oeuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées.

V. Coopération et assistance internationales

Article 19 : *Coopération*

1. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en particulier l'échange d'informations et d'expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.

2. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l'intérêt général de l'humanité et s'engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international.

Article 20 : *Objectifs de l'assistance internationale*

L'assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants :

(a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

(b) la préparation d'inventaires au sens des articles 11 et 12 ;

(c) l'appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

(d) tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire.

Article 21 : *Formes de l'assistance internationale*

L'assistance accordée par le Comité à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :

(a) des études concernant les différents aspects de la sauvegarde ;

(b) la mise à disposition d'experts et de praticiens ;

(c) la formation de tous personnels nécessaires ;

(d) l'élaboration de mesures normatives ou autres ;

(e) la création et l'exploitation d'infrastructures ;

(f) la fourniture d'équipement et de savoir-faire ;

(g) d'autres formes d'assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons.

Article 22 : *Conditions de l'assistance internationale*

1. Le Comité établit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l'évaluation de leur coût.

2. En cas d'urgence, la demande d'assistance doit être examinée en priorité par le Comité.

3. Afin de prendre une décision, le Comité procède aux études et consultations qu'il juge nécessaires.

Article 23 : *Demandes d'assistance internationale*

1. Chaque Etat partie peut présenter au Comité une demande d'assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.

2. Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats parties.

3. La demande doit comporter les éléments d'information prévus à l'article 22, paragraphe 1, et les documents nécessaires.

Article 24 : *Rôle des Etats parties bénéficiaires*

1. En conformité avec les dispositions de la présente Convention, l'assistance internationale attribuée est régie par un accord entre l'Etat partie bénéficiaire et le Comité.

2. En règle générale, l'Etat partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie.

3. L'Etat partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel

Article 25 : *Nature et ressources du Fonds*

1. Il est créé un "Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel", ci-après dénommé "le Fonds".

2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément aux dispositions du Règlement financier de l'UNESCO.

3. Les ressources du Fonds sont constituées par :

   (a) les contributions des Etats parties ;

   (b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l'UNESCO ;

   (c) les versements, dons ou legs que pourront faire :

      (i) d'autres Etats ;

      (ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales ;

      (iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;

(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;

(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;

(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds que le Comité élabore.

4. L'utilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de l'Assemblée générale.

5. Le Comité peut accepter des contributions et autres formes d'assistance fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité.

6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente Convention.

Article 26 : *Contributions des Etats parties au Fonds*

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les Etats parties à la présente Convention s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'Assemblée générale. Cette décision de l'Assemblée générale sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l'Etat partie au budget ordinaire de l'UNESCO.

2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 32 ou à l'article 33 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Un Etat partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article s'efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l'UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution due par cet Etat qu'à partir de la date d'ouverture de la session suivante de l'Assemblée générale.

4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente Convention qui ont fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus possible des contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

5. Tout Etat partie à la présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l'année en cours et de l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 6 de la présente Convention.

Article 27 : *Contributions volontaires supplémentaires au Fonds*

Les Etats parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à l'article 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence.

Article 28 : *Campagnes internationales de collecte de fonds*

Les Etats parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de l'UNESCO.

VII. Rapports

Article 29 : *Rapports des Etats parties*

Les Etats parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.

Article 30 : *Rapports du Comité*

1. Sur la base de ses activités et des rapports des Etats parties mentionnés à l'article 29, le Comité soumet un rapport à chaque session de l'Assemblée générale.

2. Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de l'UNESCO.

VIII. *Clause transitoire*

Article 31 : *Relation avec la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité*

1. Le Comité intègre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité les éléments proclamés "Chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité" avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. L'intégration de ces éléments dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à l'article 16, paragraphe 2, pour les inscriptions à venir.

3. Aucune autre Proclamation ne sera faite après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

IX. Dispositions finales

Article 32 : *Ratification, acceptation ou approbation*

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats membres de l'UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.

Article 33 : ***Adhésion***

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'UNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.

2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières.

3. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.

Article 34 : ***Entrée en vigueur***

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 35 : ***Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires***

Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :

(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons pour adoption.

Article 36 : ***Dénonciation***

1. Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.

3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l'Etat partie dénonciateur est tenu de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.

Article 37 : *Fonctions du dépositaire*

Le Directeur général de l'UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 33, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à l'article 36.

Article 38 : *Amendements*

1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etat parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etat parties. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l'Etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements apportés à l'article 5 relatif au nombre des Etats membres du Comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.

6. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

   (a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et

   (b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout Etat partie qui n'est pas lié par ces amendements.

Article 39 : *Textes faisant foi*

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

Article 40 : *Enregistrement*

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO.

07G0183

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 3614).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, sino al 31 dicembre 2007, il predetto stato di emergenza;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006 «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 10 agosto 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Considerato che è stata scoperta una discarica abusiva in località Bussi nelle vicinanze della confluenza del fiume Tirino con il fiume Aterno-Pescara, ove è stata rinvenuta una cospicua quantità di materiale altamente inquinante;

Considerato che il contesto di criticità sopra descritto insiste nell'area già interessata dalla situazione di emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2006;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento allo specifico contesto di criticità appena descritto, funzionale al definitivo rientro nell'ordinario;

Vista la nota del 10 maggio 2007 della Regione Abruzzo con la quale è stata rappresentata l'urgenza e l'indifferibilità degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della discarica abusiva rinvenuta in località Bussi;

Vista la nota del 7 agosto 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 21 settembre 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Adriano Goio, nominato, ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, provvede, altresì, a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi.

2. In particolare, il predetto Commissario provvede a diffidare i soggetti responsabili allo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di rispettiva competenza e provvede in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei medesimi, procedendo anche alle occorrenti iniziative tecniche, amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Lo stesso Commissario provvede all'esercizio di ogni eventuale azione di rivalsa per le spese sostenute.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, in ragione delle maggiori incombenze conseguenti alle attività da porre in essere ai sensi dell'art. 1, è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore consulente di comprovata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di interesse del presente provvedimento ed a stipulare fino a due ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Al Commissario delegato in considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza di protezione civile è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 20% del trattamento economico in godimento ai direttori della Regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunita-

rio, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3504/2006, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, art. 42;

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49, 50;

legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo1;

legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel limite di euro 500.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 2007 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1, capitolo 7082, residui 2006, nonché quanto ad euro 1.500.000,00 derivanti dal bilancio regionale e messi a disposizione dalla stessa regione Abruzzo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato all'uopo istituita.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08727

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, il giorno 9 luglio 2007. (Ordinanza n. 3615).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova il giorno 9 luglio 2007;

Considerato che il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova è stato interessato da eventi meteorologici di particolare intensità che hanno provocato danni alle infrastrutture, a strutture pubbliche e private, ad attività produttive, commerciali e ricettive, nonché gravi disagi alla popolazione interessata;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 20 settembre 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Assessore alla protezione civile, prevenzione e polizia locale della regione Lombardia è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, indicando i soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente ordi-

nanza, da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il commissario delegato provvede anche avvalendosi di soggetti attuatori, per l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

3. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater* e successive modificazioni;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al commissario delegato la somma di euro 1.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.

2. La regione Lombardia è autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato.

5. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08728

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio nella regione Lazio. (Ordinanza n. 3616).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio

nella regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi», nonché l'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, n. 3520;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica»;

Considerata la necessità di attivare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di revisione del piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della regione Lazio, nonché dalla legislazione vigente;

Considerata in particolare la necessità di assicurare il raggiungimento, in tempi brevi, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e di riciclaggio delineati nel piano di cui sopra, in attuazione della normativa vigente, nonché di chiudere il ciclo integrato di gestione dei rifiuti anche attraverso la realizzazione della necessaria impiantistica;

Ritenuto necessario attivare l'indispensabile coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, supportando le medesime nelle attività che, al termine dello stato di emergenza, saranno tenute a svolgere;

Attesa l'esigenza, in attuazione del predetto piano degli interventi, al fine di superare lo stato di emergenza, di modificare la struttura del commissario delegato e di porre in essere una puntuale delimitazione delle competenze, ai sensi del titolo quarto del decreto legislativo n. 152/2006;

D'intesa con la regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi derivanti e connessi alla gestione dei rifiuti urbani, continua ad espletare, sino alla scadenza dello stato di emergenza, con i poteri già attribuitigli, i compiti di cui alle ordinanze richiamate in premessa, attinenti specificatamente:

all'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli impianti connessi al ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché al rilascio di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di trattamento e di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzati, ovvero alla definitiva approvazione dei progetti riguardanti detta tipologia d'impianti in corso d'istruttoria alla data del 31 gennaio 2007;

all'autorizzazione del conferimento dei rifiuti derivati da costruzione e demolizione nel territorio comunale di Roma, ivi comprese le terre e rocce da scavo, limitatamente alle opere d'interesse pubblico da realizzarsi nello stesso comune di Roma, nell'ambito dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 richiamato in premessa.

2. Il Presidente della regione Lazio — Commissario delegato per l'emergenza ambientale della regione Lazio provvede, fino al termine dello stato di emergenza, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 59/2005, previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, limitatamente agli impianti di cui al comma 1, nonché di altri impianti per i quali si sia dato formale inizio al procedimento istruttorio alla data del 31 gennaio 2007.

3. Il Commissario delegato provvede, altresì, ad adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare il coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, supportando le medesime nelle attività che saranno tenute a svolgere al termine dello stato di emergenza.

Art. 2.

1. Il commissario delegato — Presidente della regione Lazio nomina un soggetto attuatore a cui affidare esclusivamente l'attuazione delle misure e degli interventi in materia di riduzione della produzione dei rifiuti e di implementazione della raccolta differenziata, così come previsti dal piano degli interventi d'emergenza e dalla legislazione vigente.

2. Per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1, al soggetto attuatore sono destinate cinque unità di personale della pubblica amministrazione individuate tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, così come integrate dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2001, n. 3109.

3. I commi 2 e 3 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile 8 novembre 2002, n. 3249, sono sostituiti dal seguente: «2. Il commissario delegato — Presidente della regione Lazio si avvale di una commissione tecnico-scientifica nominata con apposito provvedimento del commissario delegato medesimo, composta da cinque componenti, di cui due designati dal commissario delegato di cui uno con funzioni di presidente, due membri designati dal Dipartimento della protezione civile e uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I compensi, comprensivi di eventuali rimborsi spese, da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione predetta, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico della contabilità speciale intestata al commissario delegato.

4. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile 23 giugno 1999, n. 2992 è aggiunto il seguente periodo: «dell'Agenzia regionale protezione ambiente della regione Lazio, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto superiore di sanità, nonché dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente».

Art. 3.

1. Il commissario delegato — Presidente della regione Lazio, oltre alle deroghe già previste dalle precedenti ordinanze di protezione civile, può adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 182, 191, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 227, 229 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08729

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Serra, del titolo di formazione estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis,* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio ditali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Ana Serra, cittadina britannica, nata a Gibilterra l'8 giugno 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale di «accompagnatore turistico» acquisita in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue inglese e spagnolo;

Preso atto del parere, agli atti, del rappresentante della categoria;

Tenuto conto del certificato relativo all'esperienza professionale emesso dalla UK Naric in associazione con il Depoartment for Education and Skills;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 6 luglio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa alla luce del citato certificato attestante l'esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ana Serra nata a Gibilterra l'8 giugno 1972, cittadina britannica, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue inglese e spagnolo senza necessità di applicare alcuna misura compensativa tenuto conto del certificato emesso dalla UK Naric in associazione con il Depoartment for Education and Skills relativo all'esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

07A08531

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1º ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Stasi Dora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Stasi Dora, nata a Manduria il 12 gennaio 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università «La Sapienza» di Roma in data 13 maggio 2002;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 20 dicembre 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 12 febbraio 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 23 settembre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Stasi Dora, nata a Manduria il 12 gennaio 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1º ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A08626

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Maidana Karina Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Maidana Karina Gabriela, nata a Quilmes (Argentina) il 25 aprile 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologa» presso l'«Universidad Nacional de Buenos Aires» il 22 luglio 2005;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 5 maggio 2006 numero matricola 39507;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Decreta:

Alla sig.ra Maidana Karina Gabriela, nata a Quilmes (Argentina) il 25 aprile 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08627

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2007.

Inclusione della sostanza attiva flusilazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/133/CE della commissione dell'11 dicembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva flusilazolo, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 che ha designato l'Irlanda quale Stato membro relatore per la sostanza attiva flusilazolo;

Visto il decreto dirigenziale 17 aprile 2007 di revoca su richiesta dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva flusilazolo, su richiesta dei titolari delle autorizzazioni;

Considerato che pertanto non sono attualmente in commercio prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva flusilazolo è stata esaminata dagli Stati membri e successivamente è stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame del flusilazolo sono emerse preoccupazioni soprattutto per quanto concerne i suoi effetti tossici

intrinseci, in particolare la possibilità che interferisca con il sistema endocrino e che attualmente non vi è consenso tra gli scienziati sulla portata esatta di tale rischio;

Considerato che sono stati sottoposti al Comitato scientifico delle piante dei quesiti atti a chiarire degli aspetti di ecotossicologia per gli organismi non bersaglio;

Considerato altresì che soltanto se vengono imposte restrizioni e idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Preso atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non ha espresso un parere entro i termini stabiliti in merito alla proposta di iscrizione della sostanza attiva flusilazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che, di conseguenza, la Commissione ha avviato le procedure di regolamentazione previste dall'art. 19 della direttiva 91/414/CEE e dall'art. 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Preso atto che, secondo le citate procedure, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione e che spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;

Preso altresì atto che, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del procimidone è una questione di gestione del rischio, mentre spetta agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/133/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva flusilazolo nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva della Commissione 2006/133/CE dell'11 dicembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato altresì che come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del flusilazolo può essere riesaminata conformemente all'art. 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili;

Visti i chiarimenti pervenuti il 15 marzo 2007 da parte della Commissione DG SANCO, in merito alle procedure di riesame alla luce dei principi uniformi dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva flusilazolo è iscritta, fino al 30 giugno 2008, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I soggetti interessati all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base di flusilazolo, alle condizioni di cui alla parte A dell'allegato al presente decreto, presentano al Ministero della salute:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo per ogni prodotto fitosanitario, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che sarà valutato alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto;

c) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori;

d) l'impegno a fornire entro il 31 dicembre di ogni anno uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo.

Art. 3.

1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di flusilazolo aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* sono tenuti a fornire al Ministero della salute ed alla Commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi riguardanti possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino, entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) degli orientamenti sulle prove relative alla pertubazione del sistema endocrino.

Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 156

ALLEGATO

Sostanza da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
147	Flusilazolo N. CAS 85509-19-9 N. CIPAC 435	Bis(4-fluorofenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) silano	925 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	**PARTE A** Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — cereali diversi dal riso, — granturco, — semi di colza, — barbabietola da zucchero, in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza. **PARTE B** Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flusilazolo, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo. Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Assicurano che il notificante su richiesta del quale il flusilazolo è stato iscritto nel presente allegato fornisca alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici per i test.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

07A08511

DECRETO 31 luglio 2007.

Recepimento della direttiva 2007/31/CE della commissione del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003, recepita con decreto ministeriale 6 febbraio 2004, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva fostiazate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visto la direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003, che ha iscritto le sostanze attive fostiazate insieme al flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin e siltiofam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del ministro della salute del 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004, che ha recepito la direttiva della commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003 con l'iscrizione delle sostanza attive fostiazate e flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la sostanza attiva fostiazate è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio, sulla base della valutazione del solo campo d'impiego come nematocida, mentre gli studi supplementari presentati successivamente dal notificante, riguardano l'uso come insetticida;

Considerato che le informazioni supplementari, presentate dal notificante della sostanza attiva, a sostegno dell'estensione d'impiego come insetticida sono state ricevute e valutate dai Paesi Bassi e dal Regno Unito;

Considerato che gli Stati membri sopra citati in seguito alla valutazione hanno concluso che tale estensione d'impiego non comporta rischi aggiuntivi rispetto a quelli già presi in considerazione durante la valutazione della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Considerato che la direttiva 2007/31/CE della commissione del 31 maggio 2007 modifica la direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003, recepita con decreto del ministro della salute 6 febbraio 2004, per quanto concerne le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva fostiazate;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/31/CE della commissione del 31 maggio 2007 che modifica la direttiva 2005/53/CE e pertanto di dover modificare il decreto del ministro della salute del 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004, per quanto concerne le disposizioni specifiche riguardante la destinazione d'uso della sostanza attiva fostiazate;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sola sostanza attiva fostiazate conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del ministro della salute 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004, è modificato, per la sostanza attiva fostiazate, conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 172

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 69 dell'allegato I è sostituita dalla seguente tabella:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
69	Fostiazate Numero CAS 98886-44-3 Numero CIPAC 585	(RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato	930 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati soltanto gli usi come **insetticida o nematocida.** Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fostiazate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili; — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione; —devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi del terreno non bersaglio. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per i piccoli uccelli, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

07A08564

DECRETO 25 settembre 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva carbosulfan, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della commissione 2007/415/CE del 13 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione 2007/415/CE del 13 giugno 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva carbosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, riguardanti principalmente possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee, possibile rischio per gli operatori e rischi connessi ad alcune impurezze presenti nel materiale tecnico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte, dal momento che non sono state fornite tutte le informazioni necessarie a chiarire i problemi in questione e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2007/415/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la decisione della commissione 2007/415/CE di non inclusione della sostanza attiva carbosulfan, non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbosulfan autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbosulfan, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva carbosulfan non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbosulfan in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/415/CE della commissione.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 dicembre 2007.

Art. 3.

1. Il periodo di moratoria, concesso a norma dell'art. 5, paragrafo 18, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 13 dicembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA CARBOSULFAN

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
ALISE	FMC CHEMICAL SPRL	012765	19/09/2005
CARBAGRIM	AGRIM S.R.L.	012169	16/04/2004
CARBOTRIGGER	ADICA S.R.L.	011168	31/01/2002
ELISIR	SIPCAM S.P.A.	012097	11/05/2004
GIANT	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE	010211	02/12/1999
MARSHAL 5G	FMC CHEMICAL SPRL	010943	17/05/2001
MARSHAL GRANULARE	FMC CHEMICAL SPRL	006603	04/02/1986
SHERIFF 2,5 G	SCAM S.P.A.	009815	18/11/1998
SHERIFF 5 GR	FMC CHEMICAL SPRL	011757	03/10/2003
SHERIFF GRANULARE	FMC CHEMICAL SPRL	012766	19/09/2005
SPI 5 G	FMC CHEMICAL SPRL	011288	12/04/2002

07A08563

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 luglio 2007.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefis-

sata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri», che ha conferito un nuovo assetto all'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2006, recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, con il quale è stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra»;

Viste le comunicazioni dei competenti Uffici del Ministero della solidarietà sociale (Ufficio nazionale per il servizio civile) e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 28 maggio 2007 e in data 24 aprile 2007;

Considerato che, per il corrente anno 2007, il Ministero della solidarietà sociale (Ufficio nazionale per il servizio civile) non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio per il servizio civile aveva provveduto ad invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2007, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2007, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è di 529 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 5.713.200.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2007, pari ad euro 15.881.800, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis;* B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2007.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2007, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2007 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2007, gli enti titolari dei progetti di servizio

civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2007
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 23

ALLEGATO

Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per l'anno 2007

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - Ufficio VII - via Casilina, 3 - 00182 - ROMA

Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288 e legge 7 febbraio 2006, n. 44).

Il/la sottoscritto/a : cognome .... nome ....
nato/a .... il ....a .... (Prov ....)
residente a ....(Prov.....................................)
in via/piazza .... n. .... (c.a.p. ....) tel. ....

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n. ....) come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288/2002 e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2007.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

di avere usufruito per l'anno 2006 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;

di non aver usufruito nell'anno 2007, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma ....

AVVERTENZE: *In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.*

07A08647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori nella commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che istituisce la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Visto il proprio decreto n. 1 del 18 gennaio 2005, con il quale è stata istituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva della Liguria;

Vista la nota prot. n. 2121/17/AS/cs. del 7 agosto 2007 della CGIL di Genova con la quale la stessa designa la sig.ra Giulia Stella in qualità di membro effettivo;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Giulia Stella è nominata membro effettivo in sostituzione del sig. Antonello Sotgiu in rappresentanza dei lavoratori nella commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale.

Genova, 13 settembre 2007

Il direttore regionale: VETTORI

07A08532

DECRETO 21 settembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti presso la prima sottocommissione della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla «Disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria»;

Visto il decreto n. 1915 del 28 luglio 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione presso l'ex ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (attuale direzione provinciale del lavoro) di Frosinone;

Visto il decreto n. 32 del 23 febbraio 1999, con il quale sono state istituite, in seno alla commissione provinciale del lavoro di Frosinone, due sottocommissioni;

Vista la nota del 18 settembre 2007, con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Frosinone, in sostituzione degli attuali membri sig. Vitaterna Fernando (effettivo) e sig. Tallini Livio (supplente) in seno alla commissione succitata, designa rispettivamente il sig. Bianchi Lino, nato a Fontana Liri il 14 dicembre 1949 ed ivi residente in via S. Salvatore n. 46, e il sig. Ascani Silvio, nato a Frosinone il 20 gennaio 1950 ed ivi residente in via Cerceto n. 36;

Ritenuto di dover provvedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Bianchi Lino è nominato membro effettivo, in sostituzione del sig. Vitaterna Fernando, e il sig. Ascani Silvio è nominato membro supplente, in sostituzione del sig. Tallini Livio, in seno alla 1ª sottocommissione della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

Frosinone, 21 settembre 2007

Il direttore provinciale: NECCI

07A08390

DECRETO 21 settembre 2007.

Sostituzione di un componente supplente nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. industria;

Visti i propri decreti n. 1796/663 dell'11 febbraio 2004, con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia, e n. 1998 del 10 maggio 2005, con il quale è stato nominato componente supplente, in rappresentanza dell'Unindustria di Venezia, il dott. Mauro Bulsei;

Preso atto delle note del 18 settembre 2007, con la quale l'Unindustria di Venezia comunica la sostituzione del componente supplente dott. Mauro Bulsei con il dott. Enzo Pozzobon, e del 14 settembre 2007, con la quale il dott. Mauro Bulsei rassegna le proprie dimissioni;

Decreta:

Il dott. Enzo Pozzobon è nominato componente supplente nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia, in rappresentanza dell'Unindustria, in sostituzione del dott. Mauro Bulsei.

Venezia, 21 settembre 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A08428

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Latina», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 29 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 2004 con il quale il laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Latina», ubicato in Latina, via A. Serpieri n. 3, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Latina», ubicato in Roma, via A. Serpieri n. 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

07A08524

DECRETO 24 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 29 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 2004 con il quale il laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Roma», ubicato in Roma, via Saredo n. 52, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Roma», ubicato in Roma, via Saredo n. 52, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Esteri metilici degli Acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di Perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

07A08525

DECRETO 2 ottobre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 17 novembre 2004 con il quale il «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2/14, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 ottobre 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2/14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MI 13-23 Rev. 7 2004

07A08628

DECRETO 2 ottobre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 17 novembre 2004 con il quale il «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2/14, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 ottobre 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2/14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis

07A08629

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Iscrizione della denominazione «Asparago Bianco di Bassano», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione del 12 settembre 2007, la denominazione «Asparago di Bassano» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Asparago Bianco di Bassano» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/06 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ASPARAGO BIANCO DI BASSANO DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» è riservata ai turioni di asparago (Asparagus officinalis L.) che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

a) Caratteristiche del prodotto.

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, discendenti dall'ecotipo locale «Comune - o Chiaro - di Bassano».

1. Caratteristiche estetiche.

I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:

a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purché non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo;

b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. La bassa fibrosità, caratteristica qualitativa dell'asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;

c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;

d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;

e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;

f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

2. Calibratura.

La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro.

Il diametro centrale dei turioni è quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm.

I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.

I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:

	Diametro centrale	Lunghezza
Range massimo	≥ 11 mm	tra 18 e 22 cm
Per diametro:	> 11 fino a 14 mm	20 cm
Per diametro:	= o maggiore di 15 mm	22 cm

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di condizionamento e di confezionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende, nell'ambito della provincia di Vicenza, i territori dei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.

Art. 4.

Elementi storici che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo sarà monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo incaricata, dei terreni coltivati, dei produttori e dei confezionatori, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto da monte a valle della filiera stessa. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

In particolare saranno monitorati:

l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «Asparago Bianco di Bassano» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di controllo;

l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad Asparago Bianco di Bassano e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata ad Asparago Bianco di Bassano;

la registrazione dei codici progressivi di numerazione dei mazzi marchiati.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Caratteristiche dei terreni.

I terreni devono avere un ph compreso fra 5,5 e 7,5. È obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto e, in ogni caso, almeno ogni 5 anni per i parametri principali (ph, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.

1. Preparazione del terreno ed impianto.

La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondità inferiore o uguale a 30 cm, seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm

Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 m per le fine binate e 2 m per le file singole; la densità massima dovrà comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.

I solchi devono avere una profondità di 15-20 cm. L'orientamento delle file deve essere preferibilmente da nord a sud, secondo l'andamento dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo da garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.

Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo od aprile, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di giugno.

2. Rotazioni.

Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo 4 anni.

In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (rizoctonia e fusarium), il reimpianto può avvenire non prima di 8 anni.

È inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilità di attacchi di rizoctonia.

È altresì consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.

3. Materiale di propagazione.

Piattaforma varietale.

La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento può essere fatta dagli stessi agricoltori.

Può essere utilizzato solo l'ecotipo locale purché rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2.

4. Concimazione.

È obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, da ripetersi, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P. K, Ca, Mg e sostanza organica) ogni 5 anni; sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.

In ordine al mantenimento della fertilità dei terreni, si distingue una concimazione pre-impianto e una concimazione per gli anni di produzione.

In pre-impianto è richiesta la distribuzione di letame bovino nella dose di 600 q/ha da interrare quando maturo.

L'impiego di altri concimi organici va rapportato al valore di riferimento indicato per il letame bovino.

Per gli anni di produzione la concimazione andrà fatta in funzione dei risultati delle analisi del terreno e delle asportazioni medie della coltura. La provenienza dell'azoto deve essere, per almeno il 50% di natura organica.

La concimazione fosfatica, e parte della concimazione potassica, sarà effettuata in corrispondenza delle lavorazioni autunnali o di fine inverno, mentre la concimazione azotata e la restante potassica sarà effettuata nel periodo post raccolta (non oltre il mese di luglio), frazionandola in più interventi. L'apporto annuo di elementi nutritivi principali dovrà comunque non superare i seguenti limiti massimi di unità ad ettaro:

azoto 150;

fosforo 80;

potassio 180.

Eventuali integrazioni di microelementi andranno effettuate nel periodo autunno-inverno.

5. Difesa fitosanitaria.

Gli interventi devono seguire le indicazioni previste dalla regione Veneto relativamente alla lotta integrata per l'asparago bianco. Le norme tecniche di riferimento fanno capo alla delibera della giunta regionale del Veneto n. 488 del 28 febbraio 2003 e alle successive modifiche ed integrazioni emanate dalla stessa amministrazione.

Nella individuazione delle tecniche agronomiche dovranno essere privilegiati i seguenti aspetti:

a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente alle fitopatie;

b) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.).

6. Pacciamatura.

È consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.

7. Irrigazione.

Gli interventi irrigui si rendono necessari in relazione all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.

8. Interventi autunnali.

Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovrà provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.

9. Raccolta.

I periodi massimi di raccolta, considerando come primo anno l'anno d'impianto, sono i seguenti:

	I	II	III	Dal IV
Impianti derivanti da zampe	Impianto	allevamento	30 gg	70 gg
Trapianto di piantine ottenute nell'anno	Impianto	15 gg	30 gg	70 gg

Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1º marzo ed il 15 giugno.

Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1º febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.

La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, è pari a 80 q/ha.

Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le condizioni ambientali e tecnico-colturali degli impianti destinati alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:

1. I terreni.

I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5-7,5 (terreni sub-acidi-neutri).

L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.

La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione. Tale caratteristica, aggiunta alla bassa presenza di carbonati, influisce positivamente sulle caratteristiche qualitative dell'Asparago di Bassano ed in particolare sull'assenza di fibrosità, determinando l'ottenimento di turioni teneri ed integralmente consumabili.

2. Il clima.

Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.

Il clima pertanto si presenta mite e ventilato, non umido, caratteristiche che influiscono positivamente sulla sanità della coltura, riducendo l'incidenza della malattie crittogamiche.

Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.

In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5º ai 23º con valori estremi nei mesi di gennaio e luglio.

Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud-est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli permette di ridurre sensibilmente le fitopatie nella coltura. L'elevata areazione riduce inoltre la presenza di ristagni che permette alla coltura di svilupparsi in maniera costante.

La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo Cinquecento. Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici.

In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro. Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosà, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la più indicata e feconda per la coltura del turione.

In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» - Claveleur Museum of Art - è ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevare, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto).

Nel 1847 il prof. Ferrazzi («Alcuni cenni dell'Agronomia e della Industria Bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualità delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi sì candidi, sì buoni, si saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono più bello e gradito della nuova stagione».

Alla voce asparago dell'Enciclopedia Agraria Italiana (Ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre località «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualità organolettiche».

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/82.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

1. Imballaggio e presentazione.

Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.

I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

2. Confezionamento dei mazzi.

Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o «succhione» di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilità.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.

3. Caratteristiche degli imballaggi.

I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:

ASPARAGO BIANCO DI BASSANO - D.O.P.

nome del produttore;

ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

data di confezionamento;

nonché le seguenti caratteristiche commerciali:

categoria di qualità (Norme UE);

calibro;

numero di mazzi;

peso medio dei mazzi.

Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.

Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.

Il logo è costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24 lobi. Tale disco verde è contornato da due profili anch'essi ondulati di colore rosso il più esterno e di colore bianco il più interno. Al centro del disco verde, occupandone i due terzi della superficie, è posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di colore bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo piano e quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza e per un terzo dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di Bassano del Grappa.

Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra a destra è collocata la scritta di colore bianco con il carattere France Bold ttf in maiuscolo «Asparago bianco di Bassano».

I colori di riferimento sono il verde Pantone 348, il rosso Pantone 186 e il bianco.

Le dimensioni del logo riportate nelle targhette identificative dei mazzi, in alluminio ossidato o serigrafato, atossico, avranno diametro di 3 centimetri.

Il logo eventualmente riportato su imballaggi, confezioni, depliant, ecc. dovrà in ogni caso avere delle dimensioni significativamente superiori a qualunque altra scritta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«Asparago Bianco di Bassano»

(N. CE...)

DOP (X) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi a scopo informativo. Per una informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

Tel. 06-4819968 - Fax: 06-42013126

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Richiedente:

2.1 nome: Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano;

2.2 indirizzo: via G. Matteotti, 39 - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza), Tel. 0424/521345;

2.3 composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato II - Asparago.

4. Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2);

4.1 nome: «Asparago Bianco di Bassano»;

4.2 descrizione: la DOP «Asparago Bianco di Bassano» è riservata ai turioni di asparago (Asparagus officinalis L.) ottenuti nella zona di produzione delimitata al punto 4.3, discendenti dall'ecotipo locale «Comune - o Chiaro - di Bassano».

I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:

di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purché non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo;

ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. La bassa fibrosità, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;

teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;

di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;

sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;

puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici;

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro. Il diametro centrale dei turioni è quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm. I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm. I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:

Range massimo	Diametro centrale	Lunghezza
	› 11 mm	tra 18 e 22 cm
—	Per diametro: › 11 fino a 14 mm	20 cm
—	Per diametro: = o maggiore 15 mm	22 cm

4.3 Zona geografica: La zona di produzione e di condizionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» comprende alcuni comuni della provincia di Vicenza, così come indicati dal disciplinare di produzione.

4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo sarà monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo incaricata, dei terreni coltivati, dei produttori e dei confezionatori, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto da monte a valle della filiera stessa. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. In particolare sarà monitorata l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «Asparago Bianco di Bassano» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di Controllo; l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad Asparago Bianco di Bassano e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata ad Asparago Bianco di Bassano; la registrazione dei codici progressivi di numerazione dei mazzi marchiati.

4.5 Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che i terreni debbano avere un ph compreso fra 5,5 e 7,5. Èobbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto e, in ogni caso, almeno ogni 5 anni per i parametri principali (ph, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica) . Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente. La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondità inferiore o uguale a 30 cm., seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm. Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 mt. per le fine binate e 2 mt. per le file singole; la densità massima dovrà comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.

I solchi devono avere una profondità di 15 - 20 cm. Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo od aprile, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di giugno. Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo 4 anni.

In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (Rizoctonia e Fusarium), il reimpianto può avvenire non prima di 8 anni. È inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilità di attacchi di rizoctonia. Èaltresì consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.

La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento può essere fatta dagli stessi agricoltori. Può essere utilizzato solo l'ecotipo locale purché rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione;

È obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, da ripetersi, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P. K, Ca, Mg e sostanza organica) ogni 5 anni; sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.

In pre-impianto è richiesta la distribuzione di letame bovino nella dose di 600 q.li/ha da interrare quando maturo.L'impiego di altri concimi organici va rapportato al valore di riferimento indicato per il letame bovino.

La provenienza dell'azoto deve essere, per almeno il 50% di natura organica.

La concimazione fosfatica, e parte della concimazione potassica, sarà effettuata in corrispondenza delle lavorazioni autunnali o di fine inverno, mentre la concimazione azotata e la restante potassica sarà effettuata nel periodo post raccolta (non oltre il mese di luglio), frazionandola in più interventi. L'apporto annuo di elementi nutritivi principali dovrà comunque non superare i seguenti limiti massimi di unità ad ettaro: azoto 150; fosforo 80; potassio 180. Eventuali integrazioni di microelementi andranno effettuate nel periodo autunno-inverno.

È consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.

Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovrà provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.

Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1º marzo ed il 15 giugno.

Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1º febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.

La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, è pari a 80 q.li/ha.

Il condizionamento e il confezionamento del prodotto devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

4.6 Legame: I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5 7,5 (terreni sub-acidi-neutri).

L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta. La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione. Tale caratteristica, aggiunta alla bassa presenza di carbonati, influisce positivamente sulle caratteristiche qualitative del-

l'Asparago di Bassano ed in particolare sull'assenza di fibrosità, determinando l'ottenimento di turioni teneri ed integralmente consumabili.

Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del Fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa. Il clima pertanto si presenta mite e ventilato, non umido, caratteristiche che influiscono positivamente sulla sanità della coltura, riducendo l'incidenza della malattie crittogamiche.

Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.

In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5 ai 23 con valori estremi nei mesi di gennaio e luglio.Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli permette di ridurre sensibilmente le fitopatie nella coltura. L'elevata areazione riduce inoltre la presenza di ristagni che permette alla coltura di svilupparsi in maniera costante.

La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo Cinquecento. Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento(1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici. Numerose sono, inoltre, le testimonianze riguardanti le caratteristiche qualitative e di pregio dell'Asparago Bianco di Bassano.

4.7 Struttura di controllo: la struttura di controllo adempie le condizioni stabilite dalla norma EN 45011

Nome: CSQA S.r.l.

Indirizzo: viaS. Gaetano 74, Thiene (Vicenza) - Tel. 0445 366094; Fax 0445 382672 - e.mail: csqa@csqa.it

4.8 Etichettatura: Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.

I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o 'succhione'di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilità.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio e possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni: Asparago bianco di Bassano D.O.P.; nome del produttore, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di confezionamento, nonché le seguenti caratteristiche commerciali: categoria di qualità (Norme UE), calibro, numero di mazzi, peso medio dei mazzi.

Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.

Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.

4.9 Condizioni nazionali: N. Nazionale del fascicolo: 2/2004.

07A08474

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2007.

Scioglimento della cooperativa «Progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 24 maggio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Lenka Mencova di Roma, n. REA 797097, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Aquino Giuseppe, nato a Tricarico (Matera) il 20 agosto 1964 con studio in Nettuno (Roma), Vicolo in Arcione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08615

DECRETO 18 settembre 2007.

Scioglimento della cooperativa «Padre Pio Cooperativa Sociale a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza rese dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Padre Pio Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 19 ottobre 1998, con atto a rogito del notaio dott. Mario Lamanna di Barletta, n. REA 212847, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Pascale Silvio nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente a Foggia in via Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08616

DECRETO 18 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Edilsonya», in Casal di Principe, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilsonya», con sede in Casal di Principe (Caserta) costituita in data 9 novembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua (Caserta), n. REA 130760 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Guadagno, nato a Caserta il 15 maggio 1971, residente in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via Galatina P.co Anfiteatro n. 222, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08617

DECRETO 18 settembre 2007.

Annullamento del decreto 24 febbraio 2006, relativo allo scioglimento della società cooperativa «17 novembre edilizia popolare economica a r.l.», in Brindisi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE V - DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Visto il decreto dirigenziale del 24 febbraio 2006 della direzione provinciale del lavoro di Brindisi, con cui si dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «17 novembre edilizia popolare economica a r.l.», con sede in Brindisi, codice fiscale n. 91001250744;

Considerato:

che nel verbale ispettivo del 7 febbraio 2006, il revisore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Brindisi ha rilevato l'esistenza presso il tribunale di Brindisi della vertenza di un socio avverso la suddetta cooperativa, senza tuttavia verificarne l'esito;

che la vertenza di cui sopra si è conclusa con la sentenza della Corte di appello di Lecce del 1º giugno 2002, che ha stabilito la necessità di assegnare in via definitiva ai soci i box garage ancora intestati alla cooperativa;

che la cooperativa, per l'assegnazione dei suddetti box garage, deve ripristinare le condizioni di attività;

che pertanto, ad un attento riesame, non risultano rispettate le previsioni di cui al citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto l'ente cooperativo non si trova in realtà nelle condizioni ivi previste per lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese;

Vista l'istanza di annullamento del decreto sopra menzionato prodotta a questo Ministero dal vice presidente della cooperativa in data 26 febbraio 2007;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'annullamento del suddetto decreto che dispone lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa *de qua*, in quanto il provvedimento risulta contenere vizi di legittimità ed in quanto risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell'atto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale del 24 febbraio 2006 emesso dalla direzione provinciale del lavoro di Brindisi, che dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «17 novembre edilizia popolare economica a r.l.», con sede in Brindisi, codice fiscale n. 91001250744, costituita in data 2 febbraio 1966, per le motivazioni indicate in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A08634

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 luglio 2007.

Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico;

Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma 605, lettera *c)*, prevede la definizione di un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2007/2009 per complessive 150.000 unità di personale docente e 20.000 unità di personale ATA, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato;

Visto il successivo comma 606 della stessa legge che stabilisce che il decreto concernente tale materia è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Considerato che il piano pluriennale di cui trattasi ha la finalità, come previsto nella legge finanziaria per il 2007, di dare adeguata soluzione al precariato, di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di contribuire ad abbassare l'età media del personale scolastico;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto dei posti disponibili e vacanti per l'anno scolastico 2007/2008, relativi alle dotazioni organiche del personale docente e del personale ATA;

Ritenuto per l'anno scolastico 2007/2008, di poter programmare l'assunzione di 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensivo delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005, e di 10.000 unità di personale ATA;

Considerato che le restanti 100.000 unità di personale docente ed educativo e le restanti 10.000 unità di personale ATA, programmate per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, saranno ripartite, per ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno disponibili per i suddetti anni scolastici e previa verifica, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della concreta fattibilità del piano;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 605, lettera *c)* e del successivo comma 606, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), viene definita una programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni scolastici compresi nel triennio 2007/2009, secondo il seguente piano:

per l'anno scolastico 2007/2008, 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005, e 10.000 di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, le restanti 100.000 unità di personale docente ed educativo e le restanti 10.000 unità di personale ATA ripartite per ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno disponibili per i suddetti anni scolastici.

2. In sede di adozione dei provvedimenti, previsti dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali viene autorizzato il contingente di assunzioni da effettuare per ciascuno degli anni indicati, si procederà a verificare, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la concreta fattibilità del piano.

3. I contingenti di cui al comma 1 sono, successivamente alla predetta autorizzazione, ripartiti, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali del personale ATA.

4. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.

5. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro
della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 221

07A08625

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 settembre 2007.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 4694 presentato dalla «Intercomp S.p.a.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4694 presentato dalla «Intercomp S.p.a.» così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 10 febbraio 2004;

Vista la nota dell'«Istituto Intesa San Paolo S.p.a.» del 2 agosto 2007, pervenuta in data 30 agosto 2007, prot. n. 8803, con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'Istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4694 presentato dalla «Intercomp S.p.a.», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 4694 presentato dalla «Intercomp S.p.a.» per effetto del presente decreto è diminuito di euro 168.900,00, e il credito agevolato è aumentato di euro 168.900,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4694

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4694 del 15/02/2001 Comitato del 10/02/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sistema automatico integrato per il monitoraggio e la gestione a distanza degli accessi e degli stazionamenti dei veicoli nelle zone urbane a regime selettivo

Inizio: 01/01/2002

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

INTERCOMP SPA
VERONA (VR)

• Costo Totale ammesso Euro 1.689.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 688.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.001.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 688.000,00	€ 1.001.000,00	€ 1.689.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 688.000,00	€ 1.001.000,00	€ 1.689.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	406.600,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.047.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A08621

DECRETO 17 settembre 2007.

Modifica del decreto 21 dicembre 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 9121 presentato dalla «Cinecittà Studios S.p.a.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 9121 presentato dalla «Cinecittà Studios S.p.a.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 2 agosto 2007, con la quale l'istituto «Banca nazionale del lavoro S.p.a.», ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9121 presentato dalla «Cinecittà Studios S.p.a.», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, per il progetto n. 9121 presentato dalla «Cinecittà Studios S.p.a.», per effetto del presente decreto è ridotto di euro 202.000,00 e il credito agevolato è aumentato di euro 202.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9121

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9121 del 17/06/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Il Restauro Digitale della Pellicola Cinematografica

  Inizio: 01/10/2001

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Cinecittà Studios S.p.A.

  ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 2.020.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.620.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 400.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 100.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 220.000,00	€ 20.000,00	€ 240.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.400.000,00	€ 380.000,00	€ 1.780.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.620.000,00	€ 400.000,00	€ 2.020.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	388.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.471.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A08622

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» di Ragusa, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001, con il quale l'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» di Ragusa è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Roma e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da via Meropia, 99 a via Pisanelli, 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» di Ragusa abilitato con decreto in data 7 dicembre 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Roma e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Roma da via Meropia, 99 a via Pisanelli, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08620

DECRETO 28 settembre 2007.

Abilitazione, all'Istituto «IRIS - Insegnamento e ricerca individuo e sistemi», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «IRIS - Insegnamento e ricerca individuo e sistemi» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano - via Olona, 25 e via Bramante, 40, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 14 unità e, per l'intero corso, a 56 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007 trasmessa con nota prot. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «IRIS - Insegnamento e ricerca individuo e sistemi» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano - via Olona, 25 e via Bramante, 40, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 14 unità e, per l'intero corso, a 56 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08618

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto di psicologia e psicoterapia relazionale e familiare I.S.P.P.R.E.F.», abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 12 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto di psicologia e psicoterapia relazionale e familiare I.S.P.P.R.E.F.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto di psicologia e psicoterapia relazionale e familiare I.S.P.P.R.E.F.» di Napoli, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 12 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicologia e psicoterapia relazionale e familiare I.S.P.P.R.E.F.» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08619

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alba i giorni 31 agosto e 3, 4, 5 settembre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di copiose infiltrazioni d'acqua nei locali del front office, archivio e server, dovute a violento evento atmosferico, i giorni 31 agosto e 3, 4, 5 settembre 2007, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alba dell'Agenzia delle entrate.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 3 ottobre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A08734

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Como.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 27780/UDR dell'8 maggio 2007 della Direzione regionale per la Lombardia relativa, fra l'altro, alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Como;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Como

A far data dal 18 ottobre 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Como, dipendente dalla Direzione regionale per la Lombardia.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti Sezioni operative territoriali:

- Chiasso;
- Lecco;
- Montano Lucino;

- Oria Valsolda;
- Ponte Chiasso.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

- la Circoscrizione doganale di Como;
- l'Ufficio tecnico di finanza di Como;
- la Dogana di Chiasso;
- la Dogana di Oria Valsolda;
- la Dogana di Ponte Chiasso;
- la Sezione doganale di Bizzarone;
- la Sezione doganale Brogeda Autostradale;
- la Sezione doganale di Lecco;
- la Sezione doganale di Maslianico;
- la Sezione doganale di Montano Lucino;
- la Ripartizione di Lecco dell'Ufficio tecnico di finanza di Como.

L'Ufficio delle dogane di Como, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Como e di Lecco.

L'Ufficio delle dogane di Como assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Como, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Como e della soppressa Sezione doganale di Bizzarone.

La Sezione operativa territoriale di Chiasso assume le competenze della soppressa Dogana di Chiasso.

La Sezione operativa territoriale di Lecco assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Lecco e della soppressa Ripartizione di Lecco dell'Ufficio tecnico di finanza di Como.

La Sezione operativa territoriale di Montano Lucino assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Montano Lucino.

La Sezione operativa territoriale di Oria Valsolda assume le competenze della soppressa Dogana di Oria Valsolda.

La Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso assume le competenze della soppressa Dogana di Ponte Chiasso, della soppressa Sezione doganale Brogeda Autostradale e della soppressa Sezione doganale di Maslianico.

Al Direttore dell'Ufficio delle dogane di Como vengono attribuite le competenze del Direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Como e quelle del Direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza della medesima città.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Como è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Como assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle Sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A08733

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1º ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Castiglione Stiviere (Ufficio provinciale di Mantova).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di con-

certo con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Castiglione Stiviere

1. A decorrere dal 7 novembre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Castiglione Stiviere (Ufficio provinciale di Mantova), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08611

DECRETO 1° ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Modena

1. A decorrere dal 24 ottobre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Modena, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08612

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 24 settembre 2007.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. (Determinazione n. 10).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di data 19 giugno 2007, n. 32, con la quale veniva approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 20 giugno 2007, prot. CDA/LV/4335, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 25 giugno 2007, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 25 agosto 2007;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, adotta il seguente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», nella parte non abrogata dal citato decreto legislativo n. 163/2006.

2. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento, è abrogato il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 4 marzo 2003, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di data 29 maggio 2003, n. 123.

Art. 2.

Tipologie di spese in economia

1. Le spese in economia sono effettuate mediante amministrazione diretta ovvero con procedura a mezzo cottimo fiduciario.

2. È ammesso il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, con i limiti di spesa indicati nell'art. 3:

a) acquisti di cancelleria e materiali di consumo:

a1) materiale di cancelleria, carta, modulistica, buste e stampati in genere;

a2) timbri e accessori;

a3) CD, DVD e altri supporti di memorizzazione;

a4) toner, cartucce e altri prodotti consumabili;

b) apparati, macchine e prodotti informatici:

b1) telefoni, cellulari e altri dispositivi telefonici;

b2) acquisto e manutenzione di centralini telefonici;

b3) acquisto, realizzazione e manutenzione di software, creazione di data-base, tabelle, fogli elettronici, inserzione dati, elaborati grafici CAD;

b4) fotocamere, videocamere e altri apparati audio-video;

b5) computer, stampanti, e altre periferiche per computer;

b6) fotocopiatrici e fax;

c) acquisto di arredi, mobili e attrezzature:

c1) arredi e complementi di arredo;

c2) attrezzature varie per uffici e laboratori;

c3) serramenti interni ed esterni, e relativi accessori e componenti;

c4) segnaletica;

d) acquisti di materiali e forniture varie:

d1) coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi;

d2) materiali per officina e ricambi in genere;

d3) prodotti e attrezzature per pronto soccorso ed emergenza;

d4) dispositivi di protezione individuale, materiali antinfortunistici, dotazioni per sicurezza;

d5) prodotti e attrezzature per pulizia, manutenzione e disinfezione;

d6) gas tecnici;

d7) combustibili solidi, liquidi e gassosi;

e) acquisto di pubblicazioni e abbonamenti:

e1) libri, quotidiani e riviste varie;

e2) abbonamento a quotidiani e periodici, anche on-line;

e3) banche dati;

f) servizi vari:

f1) organizzazione di convegni e altre manifestazioni, affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per attività di formazione;

f2) allestimento di stand promozionali;

f3) servizi di agenzia viaggi, servizi di accompagnamento e visite guidate;

f4) spese per attività formative;

f5) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

f6) servizi di ingegneria e architettura, rilevazioni e indagini geologiche, rilevazioni plano-altimetriche, indagini e pratiche catastali o tavolari, valutazioni e rilievi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, indagini pratiche di prevenzione incendi;

f7) servizi di agenzia pubblicitaria;

f8) servizi di grafica, stampa, tipografia, rilegatura, redazione e pubblicazione di testi;

f9) servizi fotografici e audio-video;

f10) servizi di traduzione e interpretariato;

f11) gestione di archivi e magazzini, e attività di inventario;

f12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

f13) noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli;

f14) spese per rappresentanza;

f15) servizi informatici e telematici, realizzazione e aggiornamento di siti web;

f16) servizi assicurativi;

f17) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

f18) manutenzione impianti termoelettrici, elevatori e speciali;

f19) manutenzione aree verdi;

f20) servizi di telefonia mobile;

f21) servizi di manutenzione attrezzature audiovisive;

f22) servizio di sgombero neve.

2. Il ricorso alle procedure in economia è altresì consentito nelle ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o quando vi sia la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, o nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente, o in casi di urgenza, secondo i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 3.

Limiti di spesa

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 5, con i seguenti limiti di spesa:

a) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere *d1)*, *d2)*, *d4)*, *d5)*, *e1)*, *e2)*, fino all'importo di € 10.000, IVA esclusa;

b) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere *c3)*, *d3)*, *d6)*, *d7)*, *f14)*, *f21)*, fino all'importo di € 20.000, IVA esclusa;

c) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b1)*, *f10)*, fino all'importo di € 30.000, IVA esclusa;

d) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere *f5)*, *f6)*, fino all'importo di € 40.000, IVA esclusa;

e) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere *f2)*, *f7)*, *f8)*, *f9)*, *f11)*, *f12)*, *f13)*, *f20)*, fino all'importo di € 50.000, IVA esclusa;

f) per le tipologie di cui all'art. 2, lettere *b2)*, *b3)*, *b4)*, *b5)*, *b6)*, *c1)*, *c2)*, *c4)*, *e3)*, *f1)*, *f3)*, *f4)*, *f15)*, *f16)*, *f17)*, *f18)*, *f19)*, *f22)*, fino all'importo di € 100.000, IVA esclusa.

2. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, valgono i limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia di procedure in economia.

Art. 4.

Albo dei fornitori

1. L'amministrazione può predisporre un albo dei fornitori, articolato in un elenco di operatori economici distinti per diverse categorie di beni e servizi. L'albo è utilizzato per la selezione e la scelta di soggetti affida-

tari di contratti mediante procedure in economia, e, nei casi consentiti dalla normativa vigente, per la selezione di soggetti da invitare a procedure negoziate e per l'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'albo è istituito nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione degli operatori economici iscritti. L'iscrizione all'albo può essere subordinata al possesso di specifici requisiti tecnici ed economici.

3. Le modalità di tenuta dell'albo, l'aggiornamento, i requisiti di iscrizione e la pubblicità sono disciplinati con provvedimento adottato dal direttore generale dell'amministrazione.

Art. 5.

Modalità di acquisto

1. Le spese in economia sono disposte, per quanto di propria competenza, dal dirigente di ciascun Servizio, che assume le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'affidamento del contratto è preceduto da una consultazione di almeno cinque operatori economici, scelti mediante autonoma indagine di mercato ovvero, in caso di istituzione dell'Albo dei fornitori, attingendo ai relativi elenchi. Il ricorso agli elenchi dell'Albo non preclude la facoltà per l'amministrazione di consultare soggetti non iscritti all'albo, in ragione delle condizioni della concorrenza dello specifico mercato di afferenza o per consentire risparmi di spesa.

3. Nel caso di procedure in economia di valore stimato inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, è ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

4. Nel caso di procedure concorrenziali disposte con le modalità di cui al comma 2, il responsabile del procedimento ha facoltà di subordinare l'affidamento del contratto ad una verifica sulla congruità dell'offerta economica presentata dalle imprese interpellate, con particolare riferimento ai costi della manodopera e della sicurezza.

5. Per le spese in economia di valore superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa, l'affidamento del contratto può essere subordinato alla costituzione di una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, in numerario, o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per una somma pari al due per cento dell'importo contrattuale. La costituzione della cauzione può essere omessa in caso di notoria solidità del soggetto affidatario.

Trieste, 24 settembre 2007

Il presidente: MICHELLONE

07A08581

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 14 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Marco Samaniego Salazar, console generale della Repubblica dell'Ecuador in Roma».

07A08479

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4089
Yen	165,49
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,513
Corona danese	7,4517
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69125
Fiorino ungherese	249,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7049
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7465
Nuovo leu romeno	3,3473
Corona svedese	9,1665
Corona slovacca	33,664
Franco svizzero	1,6679
Corona islandese	85,77
Corona norvegese	7,6700
Kuna croata	7,3268

Rublo russo	35,2330
Nuova lira turca	1,6711
Dollaro australiano	1,5680
Dollaro canadese	1,3863
Yuan cinese	10,5755
Dollaro di Hong Kong	10,9316
Rupia indonesiana	12778,72
Won sudcoreano	1288,58
Ringgit malese	4,7804
Dollaro neozelandese	1,8448
Peso filippino	62,273
Dollaro di Singapore	2,0731
Baht tailandese	44,228
Rand sudafricano	9,6373

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08810

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 65 adottata in data 17 maggio 2007, dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0013245/PIND-L-23 del 17 settembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 65 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 17 maggio 2007, con la quale sono state disposte modifiche varie al «Regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto dei periodi contributivi previdenziali».

07A08635

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 301/2006 adottata in data 10 marzo 2006, dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0013238/PIND-L-18 del 17 settembre 2007 è stata approvata, con condizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 301/2006 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 10 marzo 2006, intesa a definire le modalità per la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.

07A08637

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 57/2007 adottata in data 16 febbraio 2007, dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0013238/PIND-L-21 del 17 settembre 2007 è stata approvata, con condizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 57/2007 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 16 febbraio 2007, intesa ad apportare talune modifiche alla parte IV del Regolamento di assistenza facoltativa, recante «Erogazione di contributi attraverso la corresponsione di sussidi a fondo perduto, per disagio economico a seguito di maternità, malattia, infortunio, calamità naturali e/o decesso».

07A08636

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo al Piano regolatore portuale (P.R.P.) e al progetto preliminare, relativo ad opere di messa in sicurezza del porto dell'isola di Favignana, da realizzarsi in comune di Favignana. Proponente: Comune di Favignana.

Con il decreto n. 0000744 del 19 settembre 2007 il direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto relativo al Piano regolatore portuale (P.R.P.) e al progetto preliminare relativo ad opere di messa in sicurezza del porto dell'isola di Favignana da realizzarsi in comune di Favignana (Trapani), presentato dal comune di Favignana, con sede in piazza Europa, 1 - 91023 Favignana (Trapani).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A08429

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Raniben».

Con la determinazione n. aRM - 137/2007-211 del 19 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta F.I.R.M.A. S.p.a.

l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: RANIBEN

Confezione: 025241213

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse;

Farmaco: RANIBEN

Confezione: 025241201

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

Farmaco: RANIBEN

Confezione: 025241199

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse;

Farmaco: RANIBEN

Confezione: 025241187

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

Farmaco: RANIBEN

Confezione: 025241136

Descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

Farmaco: RANIBEN

Confezione: 025241074

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

07A08638

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasticom»

Con la determinazione n. aRM - 140/2007-2957 del 19 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LASTICOM

Confezione: 027673033

Descrizione: «1mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone nebulizzatore da 10 ml.

07A08639

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ledertam».

Con la determinazione n. aRM - 142/2007-218 del 19 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Wyeth Lederle S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: LEDERTAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 031499027 - descrizione: «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 031499015 - descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse.

07A08640

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ranidil».

Con la determinazione n. aRM - 143/2007-542 del 19 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: RANIDIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 024447207 - descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse;

A.I.C. n. 024447195 - descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 024447183 - descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse;

A.I.C. n. 024447171 - descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 024447106 - descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 024447043 - descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

07A08641

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deticene»

Con la determinazione n. aRM - 144/2007-1310 del 19 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bellon (rappresentata in Italia dalla ditta Sanofi-Aventis s.p.a.) l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: DETICENE.

Confezione: A.I.C. n. 023681012.

Descrizione: «100 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

07A08642

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Neucor».

Con la determinazione n. aRM - 145/2007-223 del 28 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: NEUCOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 026874038 - descrizione: «Retard» 30 capsule 40 mg;

A.I.C. n. 026874026 - descrizione: 50 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 026874014 - descrizione: 30 compresse 20 mg.

07A08643

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Ampiplus»

Con la determinazione n. aRM - 146/2007-542 del 2 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: NEO AMPIPLUS.

Confezione: A.I.C. n. 025770138.

Descrizione: 12 compresse 1 g.

07A08644

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, con deliberazione n. 6/78 del 14 settembre 2007, ha nominato il dott. Luca Perozzi, segretario generale dell'Ente, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza 1º ottobre 2007.

07A08478

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata ditta, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato alla Camera di commercio di Parma apposita dichiarazione di cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio medesimo nell'anno 2007:

marchio: 61 PR - impresa: Melotti di Melotti Nicola - sede: Parma.

I punzoni in uso sono stati ritirati e regolarmente deformati.

07A08530

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-238) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00